



L'iscrizione al Registro CONI, che costituisce l'ultimo adempimento necessario al riconoscimento di ente sportivo dilettantistico, è l'unico atto in grado di **attestare la natura sportiva dilettantistica del sodalizio iscritto**, in virtù dell'art. 7 del decreto legge 28/5/2004 n. 136 (convertito nella legge 27/7/2004 n. 186), ai sensi del quale il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Solo i sodalizi, cui è stato riconosciuto lo status di ente sportivo dilettantistico (attraverso l'iscrizione al Registro) possono far parte del sistema sportivo dilettantistico e possono godere delle **agevolazioni tributarie previste dall'art. 90, comma 18, l. 289/2002**.

- **gli enti sportivi dilettantistici** costituiti nelle forme indicate nell'art. 90 l. 289/02 e
- **provvisti di uno statuto registrato e conforme** alle disposizioni normative attualmente in vigore, con sede operativa in Italia,
- **regolarmente affiliati a un organismo di riferimento** (e che non siano un'articolazione dell'organismo di riferimento),
- **svolgenti comprovata attività sportiva /o didattica** nell'ambito istituzionale dell'organismo di appartenenza,
- **con un numero di tesserati** (atleti e tecnici) **coerente con la disciplina praticata** e conforme alle previsioni regolamentari dell'organismo di appartenenza.

L'iscrizione al Registro degli enti sportivi dilettantistici avviene **esclusivamente** per il tramite dell'**Organismo** di riferimento

Per ogni associazione/società sportiva dilettantistica **devono essere obbligatoriamente forniti i seguenti dati**:

- a) l'identificativo dell'asd: CF e (eventualmente P. IVA). A tal riguardo è necessario verificare che l'identificativo fornito sia quello proprio del sodalizio e non del legale rappresentante;
- b) l'indirizzo mail ;
- c) la ragione sociale/denominazione;
- d) la natura giuridica (riconducibile ad una delle forme di cui all'art. 90 l. 289/02, ovvero associazione sportiva con o senza personalità giuridica, società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro
- e) la sede legale: indirizzo, cap., comune e provincia;
- f) l'identificativo del legale rappresentante (CF, dati anagrafici, indirizzo di residenza e recapito telefonico);
- g) l'identificativo dei componenti del Consiglio Direttivo;
- h) l'atto costitutivo e lo statuto vigente con numero di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- i) la stagione sportiva (intesa come l'arco temporale di 12 mesi – stabilito dall'Organismo di riferimento- in cui si svolge l'attività sportiva, che normalmente coincide con l'affiliazione);
- l) il settore sportivo;
- m) la sede dell'impianto ove si svolge l'attività;
- n) la provincia prevalente.

È invece ritenuta **opzionale** l'indicazione dei seguenti elementi:

- le eventuali Sedi distaccate all'interno della stessa regione;
- il recapito postale;
- il domicilio fiscale;
- i proventi dell'attività istituzionale;
- i ricavi attività commerciale,
- le plusvalenze,
- le sopravvenienze attive,
- i ricavi totali,
- gli oneri dell'attività istituzionale,
- le minusvalenze,
- le sopravvenienze passive,
- il totale dei costi,
- l'avanzo/disavanzo di gestione.

È inoltre **obbligatorio** il caricamento dei **seguenti atti**:

- l'atto costitutivo registrato;
- lo statuto registrato;
- il documento di identità del legale rappresentante;
- il modulo richiesta di affiliazione;
- il verbale delle modifiche statutarie ed il verbale delle modifiche delle cariche sociali.

È necessario non trascurare questi ultimi due documenti, oggetto di particolare attenzione in caso di controlli.

Devono inoltre risultare i seguenti **dati dei tesserati**

- l'identificativo unico (codice fiscale),
- il cognome e il nome,
- l'ente di appartenenza (Asd/ssd);
- la qualifica sociale (legale rappresentante; presidente; responsabile di sezione, vice presidente, consigliere);
- la qualifica sportiva (dirigente, tecnico; ufficiale di gara; atleta agonista; atleta praticante) e il tipo (dilettante; professionista);
- la stagione sportiva;
- il settore sportivo e la disciplina sportiva.

Deve altresì essere indicato lo svolgimento di **attività sportiva e/o didattica**.



Con riguardo all'attività sportiva, deve risultare la descrizione dell'**evento sportivo**, che può coincidere con una singola gara, la quale, identificata da un codice identificativo univoco, rappresenta il primo gradino della gerarchia.

L'evento sportivo è descritto da:

- un identificativo univoco (fornito dall'Organismo sportivo),
- la denominazione (massimo 255 caratteri),
- l'organizzatore (Organismo sportivo, Comitato periferico, uno o più Enti giuridici),
- il periodo di svolgimento (gg/mm/aaaa),
- il livello (Nazionale, Regionale, Provinciale),
- il tipo (mono-disciplinare, pluri-disciplinare),
- la gara.

In riferimento all'**attività didattica**, intesa come l'insieme dei corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di riferimento o autorizzati, qualora svolti dall'associazione, deve risultare

- la disciplina sportiva,
- l'identificativo del tecnico responsabile e dei partecipanti, nonché
- il periodo di svolgimento e
- la frequenza richiesta.

Deve, infine, essere indicata e specificata l'**attività formativa**, ovvero l'insieme delle attività di formazione dei tesserati dell'organismo sportivo, nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è svolto direttamente dall'organismo sportivo di riferimento.

Relativamente a quest'ultima tipologia di attività, deve essere precisata:

- la natura, ovvero se trattasi di corsi, corsi con esame, ovvero stage/seminari;
- la categoria da formare, i destinatari del corso, dirigenti, ufficiali di gara, tecnici o altro;
- il numero dei partecipanti e il codice fiscale dei medesimi,
- la disciplina sportiva,
- l'identificativo (codice fiscale) del tecnico responsabile e dei partecipanti;
- la modalità di erogazione del corso (ovvero se svolto a distanza, on line, o in aula)
- il livello (nazionale, regionale o provinciale),
- il luogo,
- il periodo di svolgimento e le ore complessive di erogazione della formazione.



La previsione - nell'ambito del regolamento istitutivo del Registro CONI - di cause di nullità delle iscrizioni, e conseguente **cancellazione** dei sodalizi a seguito dei **controlli compiuti dal CONI**, suggerisce di prestare particolare attenzione alla correttezza e completezza dei dati inseriti, posto che sono ritenute **nulle** (quindi come mai esistite), tra l'altro, le iscrizioni di asd, il cui **codice fiscale e/o la partita IVA risultano errati**. Da ricordare, tra le cause di cancellazione degli enti sportivi dilettantistici, il **mancato aggiornamento** dei propri dati identificativi - entro 15 giorni dalla richiesta pervenuta dal CONI - o la **mancata integrazione** delle informazioni obbligatorie per l'iscrizione.

Il fatto che i dati presenti nel Registro vengano aggiornati dagli Organismi di affiliazione, non sembra escludere la necessità che i **singoli enti sportivi dilettantistici verifichino la correttezza** dei medesimi, non solo in considerazione delle possibili conseguenze in caso di indicazioni errate, bensì anche in virtù del fatto che la sezione riservata del registro CONI è consultabile, oltre che dalle asd anche dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS per finalità istituzionali.